

2011/08.02/000023
Rif. pratica 08.02/023

Parere SUAP per **RIESAME con valenza di rinnovo** - Autorizzazione Integrata Ambientale installazione sita in **Sant'Albano Stura** - Ditta **TORTONE LIVIO** con sede legale in Sant'Albano Stura - **Attività IPPC: 6.6. a)** - **“Impianto per l'allevamento intensivo di pollame”** - L.R. 44/2000 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, integra la direttiva 2008/1/CE, detta “direttiva IPPC”, e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;
- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale s'intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;
- con Provvedimento Conclusivo n. 02.2015 del 01/04/2015, del SUAP del Comune Sant'Albano Stura, in cui è inserito il parere della Provincia di Cuneo, prot. n. 117525 del 05/12/2014 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'impianto sito in Sant'Albano Stura, Via della Croce, 17 - **Attività IPPC: 6.6. a)** - **“Impianto per l'allevamento intensivo di pollame”** in capo alla Ditta Az.Agr. Croce s.s.a., con sede legale in sant'Albano Stura, Via della Croce, 17 – P. IVA 03228760041;
- in data 21/02/2017, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT *Conclusions*) in materia di allevamenti intensivi, ai sensi della sopra citata direttiva 2010/75/UE;

- in data 07/12/2019, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Sant'Albano Stura ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della Ditta Az. Agr. Croce s.s., con sede legale in Sant'Albano Stura, Via della Croce 17 - P. IVA 02163080043 - finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC: **6.6. a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame"**, per l'allevamento sito in **Sant'Albano Stura, Via della Croce, 17**;
- dalla documentazione allegata risulta che la Ditta AZ. AGR. CROCE s.s. ha effettuato, in data 04/12/2019, il versamento della tariffa istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008, relativa al riesame con valenza di rinnovo, a favore della Provincia di Cuneo;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-*quater*, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- tenuto conto delle misure adottate in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in data 20/08/2020, con nota prot. n. 47140, indirizzata al Sindaco del Comune di Sant'Albano Stura, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica ed al Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN1 di Fossano, al Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo ed alla Ditta istante, la Provincia ha convocato, ai sensi dell'art. 14-*bis* della Legge 241/90 e s.m.i., la Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- in data 04/09/2020, con nota prot. n. 49818, è stata inviata alla Ditta, in conformità a quanto emerso in esito ai lavori della Conferenza, una richiesta di integrazioni necessarie al prosieguo dell'iter autorizzativo;
- in data 29/09/2020 sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta che, con nota prot. n. 56986 del 09/10/2020, sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento, per completezza documentale;
- con nota prot. n. 103977 del 02/10/2020, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1 ha trasmesso il proprio parere che non rileva la sussistenza di particolari problematiche dal punto di vista igienico sanitario in merito a quanto richiesto;
- in data 03/02/2022, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Sant'Albano Stura ha inoltrato documentazione relativa alla variazione di titolarità dell'installazione, a favore della Ditta **TORTONE LIVIO**, con sede legale in Sant'Albano Stura, Via Mondovì, 52 – P. IVA: 02760490041;

evidenziato che, in attuazione della menzionata direttiva 2010/75/UE, il D.Lgs. 46/2014 ha introdotto disposizioni in materia di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali in seguito alla pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'installazione, stabilendo, in particolare, un termine temporale di 4 anni per il completamento del riesame e l'adeguamento alle BAT *Conclusions*;

tenuto conto di quanto emerso in sede di coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio regionale della disciplina IPPC, con particolare riferimento alle riunioni del 07/05/2018 e 22/01/2019, presso la competente Direzione della Regione Piemonte;

rilevato che il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d'istanza con le suddette BAT *Conclusions*;

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente parere;

considerato che, con nota prot. n. 10255 del 17/02/2021, alla Ditta AZ. AGR. CROCE s.s. è stato notificato il provvedimento di aggiornamento dell'AIA vigente, recante prime disposizioni di attuazione - entro il 21/02/2021 - delle BAT *Conclusions* individuate nell'ambito del procedimento di riesame, nelle more della definizione di apposito provvedimento di dettaglio delle prescrizioni autorizzative;

ritenuto necessario, in proposito, sostituire con il presente atto il suddetto provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021, nonché il menzionato Provvedimento Conclusivo n. 02.2015 del 01/04/2015, del SUAP del Comune di Sant'Albano Stura (costituente rinnovo dell'AIA);

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce *"In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato"*;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", pubblicato sul S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;

- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;
- la L.R. 29/10/2015, N. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)";

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il presente atto, nonché l'AIA, non sostituiscono gli adempimenti dovuti nè costituiscono avallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte;**
- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **documentazione del trasporto**;
 - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;
- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:
 - ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
 - comunicare annualmente all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;

- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da A.R.P.A. Piemonte;
- in attuazione del comma 3 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame** effettuato sull'intera installazione. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;
- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordicies* del D.Lgs. 152/06;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al RIESAME con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta **TORTONE LIVIO**, con sede legale in Sant'Albano Stura, Via Mondovì, 52 - P.IVA 02760490041 - per l'esercizio dell'installazione sita in **Sant'Albano Stura, Via della Croce, 17** - Attività IPPC: **6.6. a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame"**;

a condizione che vengano rispettati:

- 1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli **Allegati tecnici n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto;**
- 2) le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte **nell'Allegato 2;**

EVIDENZIA CHE

- **il presente atto sostituisce il provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021**, nonché il Provvedimento Conclusivo n. 02.2015 del 01/04/2015, del SUAP del Comune di Sant'Albano Stura (costituente rinnovo dell'AIA);
- il presente atto:
 - concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
 - in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Autorizzazione Integrata Ambientale RIESAME con valenza di rinnovo

TORTONE LIVIO
Sant'Albano Stura, Via della Croce, 17

ALLEGATO TECNICO 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE	2
CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	2
Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute.....	2
<i>Consistenza dell'allevamento</i>	<i>3</i>
<i>Strutture dell'allevamento</i>	<i>3</i>
<i>Tecniche di stabulazione</i>	<i>3</i>
<i>Tecniche di alimentazione</i>	<i>4</i>
<i>Spoglie di animali</i>	<i>4</i>
Valutazione aspetti ambientali	4
<i>Produzione e gestione effluenti zootecnici.....</i>	<i>4</i>
<i>Produzione ed uso dell'energia</i>	<i>5</i>
<i>Consumi di energia</i>	<i>6</i>
<i>Emissioni in atmosfera</i>	<i>6</i>
<i>Uso dell'acqua e consumi idrici</i>	<i>7</i>
<i>Scarichi acque reflue.....</i>	<i>7</i>
<i>Emissioni sonore.....</i>	<i>8</i>
<i>Gestione rifiuti</i>	<i>8</i>
<i>Protezione del suolo e delle acque sotterranee.....</i>	<i>8</i>
APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT.....	9
Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle BAT <i>Conclusions</i>.....	9
Interventi di adeguamento.....	13
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI	14
Ciclo produttivo.....	14
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>14</i>
Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici.....	15
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>15</i>
Energia.....	16
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>16</i>
Emissioni in atmosfera	16
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>16</i>
<i>Quadro emissivo</i>	<i>17</i>
Emissioni Sonore	18
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>18</i>
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione.....</i>	<i>18</i>
Uso dell'acqua e scarichi acque reflue.....	18
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>18</i>
<i>Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.....</i>	<i>18</i>

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE

L'allevamento è sito in Comune di Sant'Albano Stura, in Via della Croce, 17, ed è localizzato in area agricola, a circa 1 km dal centro abitato.

Le strutture dell'impianto sono ubicate al Foglio 3, particelle n. 204 e n. 254 del Comune di Sant'Albano Stura.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, secondo le disposizioni della D.G.R. 30 Dicembre 2019, n. 24-903, il Comune di Sant'Albano Stura è inserito nella zona di pianura, interessata dalle disposizioni straordinarie di cui alla DGR 9-2916 del 26 febbraio 2021

Il Piano di Classificazione Acustica comunale inserisce l'area dell'impianto di allevamento in classe III – "Aree di tipo misto", senza accostamenti critici con aree confinanti.

CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE

Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L'allevamento è stato autorizzato, ai sensi della normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, con la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 278 del 28/03/2008, rilasciata alla Ditta GIACCARDI Mario, con sede legale in Sant'Albano Stura, Via della Croce, 17 - P. I.V.A. 02163080043 - per l'esercizio dell'attività IPPC cod. 6.6 a) - Impianti per l'allevamento intensivo di pollame.

Con Determinazione Dirigenziale n. 481 del 26/05/2011 è stato preso atto della variazione di titolarità dell'AIA in capo all'Az. Agr. CROCE s.s., con sede legale ed operativa in Sant'Albano Stura, Via della Croce, 17 - P. IVA 03228760041.

L'AIA suddetta è stata rinnovata con il Provvedimento conclusivo prot. n. 2/2015 del 01/04/2015 del SUAP del Comune di Sant'Albano Stura (valido sino al 31/03/2025), per una potenzialità pari a 68.736 galline ovaiole, in 3 capannoni (unitamente al procedimento di rinnovo, sono state autorizzate modifiche non sostanziali inerenti il numero di capi allevati, le modalità di stabulazione, la diminuzione dei terreni a disposizione per l'utilizzazione agronomica e la variazione della destinazione della pollina).

Durante il procedimento di riesame, in data 03/02/2022, è stata comunicata la variazione di titolarità dell'impianto a favore della Ditta Tortone Livio, con sede legale in Sant'Albano Stura, Via Mondovì, 52 – P. IVA: 02760490041.

Presso l'impianto viene condotta l'attività di **allevamento di galline ovaiole**.

Le galline ovaiole, all'arrivo presso l'impianto, sono accasate nei ricoveri e sono pronte per la posa delle uova. La durata del ciclo è di 11 mesi, dopo i quali gli animali vengono caricati sui camion e trasportati al macello. Il peso vivo medio di ciascun capo è pari a 1,8 kg p.v..

Il vuoto sanitario è pari a circa 38 giorni per ciclo.

Consistenza dell'allevamento

Nelle strutture di allevamento, potenzialmente, possono essere allevate 68.736 galline ovaiole, pari al peso vivo di 123,8 t (al lordo del vuoto sanitario).

Nella tabella seguente sono indicati i posti potenziali, suddivisi per ciascun ricovero:

Ricovero	Categoria	n. POSTI pollame potenziali
A	Galline ovaiole	23.760
B		17.280
C		27.696
TOTALE n. posti		68.736
Peso vivo medio tot (t)		123,8

Strutture dell'allevamento

L'allevamento è costituito da n. 3 fabbricati, con potenzialità di allevamento pari a 68.736 galline ovaiole.

I capannoni sono provvisti di coibentazione alla copertura: l'isolamento dei tetti dei capannoni è realizzato con pannelli in schiuma espansa dello spessore di 5 cm.

I muri, invece, sono realizzati in doppio strato di mattoni con camera d'aria.

All'interno dell'installazione è altresì presente un locale di raccolta ed imballaggio delle uova.

Tecniche di stabulazione

I ricoveri sono dotati di stabulazione in gabbie, con nastro trasportatore sottostante per la rimozione frequente della pollina umida verso uno stoccaggio esterno chiuso.

Si riporta, nel seguito, uno schema riepilogativo delle tecniche di stabulazione adottate e delle BAT corrispondenti:

Ricovero	Categoria	Stabulazione	BATc
A	Galline ovaiole	Gabbie con nastri trasportatori sottostanti per la rimozione frequente della pollina "umida" (*) verso uno stoccaggio esterno chiuso.	31.a
B			
C			

(*) La ditta ha fornito i risultati delle analisi chimiche della pollina (rapporto di prova n. 9106/19 del 20/11/2019) da cui risulta che l'umidità è pari al 11%. Il grado di disidratazione è tale per cui può essere considerata materiale palabile.

La pollina è sottoposta ad una parziale essiccazione sul nastro, per effetto della ventilazione del ricovero, e la frequenza di asportazione permette di ridurre le emissioni di ammoniaca già all'interno dell'edificio. Una volta asportate, le deiezioni vengono convogliate ad una vasca coperta, dove vengono stoccate fino al momento dello spandimento.

Tecniche di alimentazione

L'alimentazione è fornita con razione secca *ad libitum*.

La Ditta acquista il mangime contenente amminoacidi essenziali quali metionina e lisina, promotori della digestione ed enzimi quali fitasi, beta-glucanasi e beta-xilanasi.

L'alimentazione degli animali viene fornita sotto forma di mangime sfarinato sfuso ed è commisurata al livello produttivo degli animali.

L'acqua viene somministrata attraverso abbeveratoi a doppia coppetta

Spoglie di animali

Negli anni di vigenza dell'AIA, il Gestore ha riscontrato un tasso di mortalità media del 5,5%; gli addetti dell'azienda effettuano giornalmente due ricognizioni per l'allontanamento degli animali deceduti. Le carcasse sono definite "Materiale di scarto a rischio e ad alto rischio" e possiedono una gestione separata da altri rifiuti (Reg. CE 1069/2009 e s.m.i.). Lo stoccaggio avviene in apposita cella frigorifera, che viene svuotata da ditta specializzata.

Nel caso in cui si verificano situazioni di morie eccezionali, sarà cura del Gestore allontanare dal sito le carcasse il più velocemente possibile, mediante ditta autorizzata.

Valutazione aspetti ambientali

Produzione e gestione effluenti zootecnici

Le galline ovaiole potenzialmente allevate produrranno la seguente quantità di effluenti zootecnici ed azoto (valori ottenuti sulla base dei coefficienti e metodi di calcolo del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. – aggiornamento in vigore dal 01/01/2020):

Descrizione	Quantità
n. posti potenziali (galline ovaiole)	68.736
Pollina potenziale	2.352 m ³ /anno
Azoto al campo al netto del vuoto sanitario (kg/anno)	25.728

Gli effluenti zootecnici prodotti dalle galline vengono estratti dai ricoveri per mezzo di nastri trasportatori posti al di sotto delle gabbie e sono accumulati in una **vasca di stoccaggio** in cemento armato, interrata, profonda 4 metri e di volumetria pari a 800 m³ (al lordo del franco di sicurezza), coperta con una lamiera ondulata (copertura BAT 16.b.1).

Si riportano nel seguito, le caratteristiche dimensionali dichiarate dal Gestore:

Descrizione	Dimensioni struttura di stoccaggio		
	Superficie (m ²)	Altezza (m)	Volume (m ³)
Vasca di stoccaggio	200	4 (al cordolo)	800

Essa è sufficiente ad **assicurare una permanenza pari ad almeno 90 giorni**, riferita alla totalità della pollina palabile prodotta presso l'allevamento.

Gli effluenti zootecnici prodotti dall'allevamento sono **in parte avviati all'utilizzazione agronomica** su terreni in disponibilità alla Ditta, ovvero concessi in asservimento, ed **in parte ceduti a terzi** (nell'ambito del procedimento di riesame, il Gestore ha fornito documentazione

comprovante la vendita di pollina ad aziende agricole).

Le acque di lavaggio dei ricoveri avicoli sono raccolte tramite apposita rete e convogliate alla vasca esterna scoperta, dove sono mescolate ai reflui zootecnici. Le stesse vengono avviate ad utilizzo agronomico mescolate agli effluenti zootecnici, come previsto dalle disposizioni vigenti.

La parte di pollina prodotta che viene utilizzata in agricoltura direttamente dal Gestore viene distribuita mediante spandiletame, con successivo **interramento entro le 4 ore** (BAT 22).

Il Gestore è tenuto ad effettuare, annualmente, la comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., dalla quale si possono rilevare, tra l'altro:

- il numero dei capi allevati e la specie avicola;
- la quantità di reflui zootecnici prodotti annualmente ed il relativo contenuto di azoto;
- la quantità di pollina che viene ceduta ed i nominativi dei cessionari.

Per l'allevamento in oggetto, è stata convalidata una Comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., datata 28/12/2021, dalla quale risulta che l'Azienda dispone di terreni in misura sufficiente a ricevere la totalità dell'azoto zootecnico prodotto nell'installazione.

Alla luce del ricorso, per la fase di spandimento, all'utilizzo di superfici agrarie in asservimento in misura superiore ai terreni in conduzione diretta, in merito alla controllabilità della fase di spandimento degli effluenti zootecnici, si rileva quanto segue:

- le attuali apparecchiature elettroniche, di larga diffusione ed accessibilità a basso costo, consentirebbero il tracciamento delle operazioni di spandimento senza particolare difficoltà;
- le modifiche al D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, entrate in vigore il 1° gennaio 2020, introducono, tra l'altro, l'obbligo di registrazione delle fertilizzazioni a cadenza più ravvicinata rispetto a quanto precedentemente stabilito;
- la registrazione giornaliera concorrerebbe ad un maggiore controllo delle operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici e può essere intesa, per il momento, suppletiva dell'effettivo tracciamento delle distribuzioni, già facilmente accessibile in ragione della rapida diffusione di applicazioni e dispositivi elettronici basati su tecnologia GPS.

Pertanto, anche alla luce di quanto riportato nel parere del Direttore Generale di ARPA Piemonte, prot. n. 113961 del 27/12/2018, si ritiene opportuno prescrivere la compilazione e conservazione in allevamento, a disposizione degli organi di controllo, di una **scheda giornaliera delle fertilizzazioni** riportante il mappale dei terreni interessati dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate, **sia per i terreni condotti che per quelli asserviti**. Tale scheda dovrà essere compilata giorno per giorno senza ritardo, in modo da consentire il controllo sugli spandimenti effettuati nelle giornate precedenti l'eventuale ispezione.

Produzione ed uso dell'energia

Presso l'installazione è presente un impianto fotovoltaico gestito dalla Ditta stessa, installato nel 2010.

L'energia elettrica, in parte prodotta *in situ* con l'impianto fotovoltaico sopra citato ed in parte prelevata dalla rete, viene utilizzata per l'illuminazione dei locali di stabulazione e per l'alimentazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ventole di raffrescamento dei capannoni, funzionamento dei nastri trasportatori della pollina e delle uova, impianto di imballaggio delle uova prodotte e cella frigorifera).

Presso l'allevamento è presente un generatore di corrente elettrica di emergenza, con motore a gasolio, di potenza pari a 50 kW.

I ricoveri di allevamento sono dotati di isolamento termico e non sono riscaldati.

È presente un generatore di calore di potenza termica pari a 35.000 kcal/ora, per il riscaldamento del centro di imballaggio delle uova.

Il gasolio viene utilizzato per il riscaldamento del centro di imballaggio delle uova e per le pratiche agronomiche, le operazioni di carico/scarico degli animali e per l'idropulitrice; è stoccato in una cisterna fuori terra, in metallo, dotata di bacino di contenimento e posta al coperto, nel magazzino in testa al capannone C.

Consumi di energia

Nella seguente tabella si riportano i consumi energetici degli ultimi anni, comunicati dalla Ditta in allegato all'istanza, nonché la quota parte di energia elettrica autoprodotta, ricavata dai PMC presentati:

Anno	Presenza media capi	Consumo gasolio [litri]	Consumo energia elettrica [MWh]	Produzione energia elettrica [MWh]	Consumi specifici elettrici [Wh/capo/giorno]	Consumi specifici termici [Wh/capo/giorno]
2019	66.913	2.820	114,293	87,564	4,7	1,1
2020	66.481	2.150	119,769	72,949	4,9	1,2
2021	66.500	2.180	119,616	70,617	4,9	0,89

I consumi specifici sono allineati a quelli riportati nel BREF 2017 e nel D.M. 29/01/2007.

Emissioni in atmosfera

Dall'impianto si originano emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'attività dell'azienda sono ammoniaca, metano e polveri derivanti dalla fase di stabulazione, stoccaggio e spandimento.

I ricoveri di allevamento presentano tutti sistemi di **ventilazione naturale e artificiale** (finestrature laterali e ventole estraiatrici dell'aria):

- nel capannone A sono presenti n. 8 ventole per l'estrazione dell'aria e finestrature laterali per l'ingresso,
- nel capannone B e C sono presenti 7 ventole per l'estrazione dell'aria e finestrature laterali per l'ingresso.

Ciascuna ventola ha portata pari a circa 35.000 m³/h. Su ogni ventola è presente una copertura in lamiera che permette di deviare l'aria esausta verso il suolo.

Il mangime è acquistato all'esterno e stoccato in 8 silos in vetroresina aperti unicamente per il carico.

Al termine del ciclo di allevamento, viene effettuata la pulizia e la disinfezione delle strutture. In esito alle valutazioni condotte nel corso del procedimento di riesame, il Gestore si è impegnato a sostituire il prodotto utilizzato con un altro formulato privo di aldeidi.

Le emissioni derivanti dall'allevamento sono state calcolate utilizzando il software BAT-Tool del CRPA. I risultati sono riportati nelle tabelle che seguono:

EMISSIONI DALL'ALLEVAMENTO

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	5,787	0,319	-	0,102	6,208

Il Gestore ha effettuato un confronto con i sistemi di riferimento, valutando una riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera pari a circa il 79%.

Uso dell'acqua e consumi idrici

L'acqua utilizzata nell'impianto IPPC proviene dal pozzo aziendale (Concessione Preferenziale n. 4060).

Il fabbisogno idrico è prevalentemente determinato dall'utilizzo di acqua per l'abbeveraggio degli animali; in parte minore viene utilizzato per il lavaggio delle strutture.

Le relazioni recanti i dati di monitoraggio annuale riportano i seguenti dati di consumo idrico:

Anno	Consumo idrico (mc/anno)	Consumo idrico specifico (l/capo/anno)
2021	3.887	52,0
2020	4.466	67,2
2019	3.467	52,3

I consumi specifici dichiarati dal Gestore, negli anni di vigenza dell'AIA, sono allineati ai livelli BREF.

Scarichi acque reflue

Presso l'allevamento non sono presenti scarichi di acque reflue.

Dal momento che i servizi igienici sono stati a suo tempo dichiarati di competenza dell'abitazione adiacente, i relativi scarichi sono stati autorizzati con provvedimento comunale e, pertanto, non rientrano nell'AIA.

In relazione alle **acque meteoriche di dilavamento**, la Ditta aveva provveduto, a suo tempo, ad inoltrare il piano di prevenzione e di gestione di cui al D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R e s.m.i., approvato nell'ambito dell'AIA.

In proposito, il Gestore aveva rilevato quanto segue:

- le aree impermeabilizzate esterne non sono soggette a rischio di contaminazione;
- in azienda non vengono effettuati lavaggi delle aree esterne;
- le acque meteoriche ricadenti sulle aree impermeabilizzate circostanti i capannoni rimangono su suolo o raggiungono, per naturale pendenza, le aree non impermeabilizzate;

- le operazioni di carico e scarico degli animali avvengono senza possibilità di imbrattamento di altre eventuali superfici che non siano le celle di ricevimento del pollame;
- lo stoccaggio del gasolio avviene in area chiusa e pavimentata;
- i rifiuti vengono temporaneamente stoccati in un'area pavimentata e coperta tra i ricoveri B e C.

Emissioni sonore

Il Piano di Classificazione Acustica comunale (PCA) di Sant'Albano Stura (approvato con D.C.C. n. 24 del 20/09/2005) inserisce il sito dell'allevamento in classe III – "Aree di tipo misto", senza accostamenti critici con le aree confinanti. I ricettori potenzialmente più esposti alle emissioni sonore dell'allevamento risultano essere alcuni fabbricati abitativi ubicati ad una distanza inferiore a 50 m dal ricovero più vicino, e ricadenti anch'essi in classe III.

Con le integrazioni fornite ai fini del riesame dell'AIA, la Ditta ha presentato una relazione a firma di tecnico competente, datata 29/09/2020, recante la valutazione delle emissioni sonore, dalla quale non emergono criticità.

Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto delle condizioni relative al regime di **deposito temporaneo**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Protezione del suolo e delle acque sotterranee

All'interno dell'installazione non sono presenti serbatoi interrati utilizzati per il deposito di sostanze pericolose, né contenitori o depositi interrati per lo stoccaggio di gasolio. Pertanto, non sussiste il pericolo di potenziali rilasci nel suolo o nel sottosuolo.

Il gasolio è stoccato in una cisterna omologata fuori terra, dotata di copertura ed idoneo bacino di contenimento.

L'area sulla quale insiste il complesso IPPC presenta una vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee di grado "elevato" (Cfr. "Studio e valutazione della vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee", sviluppato – per conto della Provincia di Cuneo – dal Gruppo di Lavoro in Idrogeologia Applicata del Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell'Ambiente e delle Geotecnologie del Politecnico di Torino nel corso del biennio 2003-2005.).

Il Gestore ha seguito la "Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento", presentando apposita documentazione datata 04/12/2019 (trasmessa unitamente alla documentazione presentata ai fini del riesame).

In esito alle suddette valutazioni, il Gestore ha ritenuto che, **per l'installazione di che trattasi, non sussista l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.**

Sebbene formulate in relazione al DM 272/2014, ora sostituito dal Decreto ministeriale n. 104 del 15/04/2019, si ritiene di poter prendere atto delle valutazioni e conclusioni del Gestore.

APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT

Ai sensi di legge, l'analisi di conformità alle Migliori Tecniche Disponibili è stata effettuata per confronto con le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili -**BAT Conclusions** - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 21/02/2017.

Sono stati altresì tenuti in considerazioni anche altri documenti di riferimento: BRef comunitari (documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 2008/1/CE) nonché, quale utile riferimento tecnico, il D.M. 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I sul decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59").

Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle **BAT Conclusions**

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 1: sistema di gestione ambientale	SI	Bat 1: La ditta ha a disposizione il documento "Sistema di gestione ambientale"
BAT 2: buona gestione - BAT 2 a - BAT 2 b - BAT 2 c - BAT 2 d - BAT 2 e	SI	Bat 2: I terreni a disposizione per lo spandimento situati nei comuni vicini all'allevamento. Le operazioni di carico dello spandiletame sono effettuate su superfici pavimentate in modo da evitare, in caso di perdite durante il carico, qualsiasi inquinamento della zona circostante e quindi del sistema idrico. Il personale che opera in allevamento è costantemente formato sulla normativa pertinente l'allevamento, la salute e il benessere degli animali e la gestione dei reflui. Regolarmente l'addetto ispeziona, e se necessario provvede alla riparazione, delle strutture dell'allevamento e delle attrezzature (sistema di distribuzione di acqua e mangime e sensori per allarmi). Gli animali morti sono stoccati in cella frigo e smaltiti periodicamente mediante una ditta specializzata.
BAT 3: gestione alimentare per ridurre l'azoto totale escreto e le emissioni di ammoniaca - BAT 3a - BAT 3b - BAT 3c - BAT 3d	SI	Bat 3: La ditta acquista mangime e applica un sistema di alimentazione multifase specifica del periodo di produzione. La ditta somministra agli animali un mangime contenente METIONINA e LISINA che sono degli amminoacidi utilizzati per costituire le proteine, oltre che PROMOTORI DELLA DIGESTIONE e ENZIMI quali FITASI e BETA-XILANASI e BETA-GLUCANASI, enzimi per digerire meglio il frumento e ridurre l'azoto nelle feci.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 4: gestione alimentare per ridurre il fosforo totale escreto - BAT 4 a, - BAT 4 b, - BAT 4 c	SI	Bat 4: La ditta acquista il mangime e applica un sistema di alimentazione multifase specifica del periodo di produzione. La ditta acquista mangime finito contenente additivi come la FITASI che consentono la riduzione del fosforo escreto.
BAT 5: uso efficiente dell'acqua: - BAT 5a - BAT 5b - BAT 5c - BAT 5d - BAT 5e	SI	Bat 5a: Il consumo idrico viene registrato mensilmente su un apposito registro. Bat 5b: Quotidianamente vengono ispezionati tubi e raccordi destinati alla distribuzione dell'acqua, al fine di evidenziare se presenti perdite nel sistema, la pressione erogata dai succhiotti per l'abbeveraggio. Bat 5c: La ditta effettua la pulizia dei ricoveri e delle attrezzature nel periodo di vuoto sanitario, con idropulitrice ad alta pressione. Bat 5d: In azienda sono presenti abbeveratoi a goccia dotati di tazzetta antispreco. Bat 5e: periodica verifica delle attrezzature per l'acqua potabile.
BAT 5: uso efficiente dell'acqua BAT 5f	NO	Bat 5f: non relazionato
BAT 6: emissioni dalle acque reflue - BAT 6b	SI	Bat 6: le operazioni di pulizia vengono effettuate per mezzo idropulitrice ad alta pressione
BAT 8: uso efficiente dell'energia - BAT 8a - BAT 8b - BAT 8c - BAT 8d - BAT 8e - BAT 8f - BAT 8g - BAT 8h	SI	Bat 8a, b: i capannoni di allevamento non sono riscaldati. La Ditta riscalda il locale imballaggio uova con un generatore di aria calda. Bat 8c: l'isolamento dei tetti dei capannoni è realizzato con pannelli in schiuma espansa dello spessore di 5 cm, per quanto riguarda i muri, invece, sono realizzati in doppio strato di mattoni con camera d'aria. Bat 8d: in azienda sono utilizzati neon a basso consumo. Bat 8h: i ricoveri di allevamento presentano sistemi di ventilazione forzata: nel capannone A sono presenti n. 8 ventole per l'estrazione dell'aria e finestre laterali per l'ingresso, nel capannone B e C sono presenti 7 ventole per l'estrazione dell'aria e finestre laterali per l'ingresso.
BAT 9: prevenire o ridurre le emissioni sonore mediante un piano di gestione del rumore	NO	Bat 9: non applicata in quanto non sono presenti inquinamenti acustici, presso recettori sensibili, comprovati.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche <ul style="list-style-type: none"> - BAT 10 a, - BAT 10 b, - BAT 10 c 	SI	<p>Bat 10a: la Ditta dichiara che l'allevamento è esistente quindi le distanze non possono essere modificate, tuttavia non sono presenti esposti in capo alla ditta da parte di eventuali recettori sensibili.</p> <p>Bat 10b: i silos del mangime sono collocati davanti ai capannoni, lontano dai recettori sensibili.</p> <p>Bat 10c: sono attuate le seguenti misure operative atte a ridurre le emissioni sonore, come da protocollo di gestione del rumore allegato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Durante la distribuzione del mangime le porte dei locali di stabulazione vengono mantenute chiuse, 2. Le attività di distribuzione del mangime non avvengono nel periodo notturno, 3. L'approvvigionamento del mangime non avviene nel periodo notturno, 4. Il carico e l'avvio a smaltimento delle carcasse non avviene nel periodo notturno, 5. Il carico e l'avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti aziendali, non avviene nel periodo notturno 6. Nessuna attività rumorosa viene effettuata nel periodo notturno
BAT 10: prevenire/ridurre le emissioni di rumore <ul style="list-style-type: none"> - BAT 10d - BAT 10e - BAT 10f 	NO	<p>Bat 10 d: non sono presenti apparecchiature a bassa rumorosità.</p> <p>Bat10 e: non sono presenti in azienda apparecchiature per il controllo del rumore.</p> <p>Bat10 f: non applicabile per motivi di sicurezza biologica.</p>
BAT 11: emissioni di polveri <ul style="list-style-type: none"> - Bat 11a 	SI	<p>Bat 11a: l'alimentazione viene somministrata asciutta, 6 volte al giorno per 5 giorni a settimana, mentre nei restanti due giorni viene somministrata 8 volte al giorno</p>
BAT 11: emissioni di polveri <ul style="list-style-type: none"> - BAT 11b - BAT 11c 	NO	<p>Bat 11b,c: non applicate.</p>
BAT 12: prevenire/ridurre le emissioni di odori	NO	<p>Bat 12: non applicata in quanto non sono presenti inquinamenti odorigeni, presso recettori sensibili, comprovati, tuttavia la ditta effettua un piano di controllo del rumore.</p>
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche <ul style="list-style-type: none"> - BAT 13a - BAT 13b - BAT 13c 	SI	<p>Bat 13a: la ditta è esistente, tuttavia non sono presenti segnalazioni di inquinamento odorigeno comprovati presso recettori sensibili.</p> <p>Bat 13b: la pollina prodotta viene rimossa frequentemente (2 volte la settimana) attraverso nastri trasportatori che portano la pollina prodotta all'esterno per il trasferimento alla platea di stoccaggio coperta.</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
- BAT 13e - BAT 13g		Bat 13c: su ogni ventola è presente una copertura in lamiera che permette di deviare l'aria esausta verso il suolo. Bat 13e: l'azienda pratica lo stoccaggio della pollina in vasca coperta. Bat 13g: interramento entro le 4 h.
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche - BAT 13d - BAT 13f	NO	Bat 13d: non relazionato. Bat 13f: non applicata.
BAT 15: prevenire o ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque	SI	Bat 15: la vasca di stoccaggio della pollina è interrata e coperta, la copertura è stata realizzata in lamiera, in modo da coprire una sezione per volta, in base alle esigenze.
BAT 20: prevenire o ridurre le emissioni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento -BAT 20a -Bat 20b -BAT 20c -BAT 20d -BAT 20e -BAT 20f -BAT 20g -BAT 20h	SI	Bat 20 a: la ditta prima di effettuare lo spandimento della pollina valuta le condizioni generali del terreno. Bat 20b: durante lo spandimento la ditta mantiene le distanze di sicurezza laddove è necessario. Bat 20c: lo spandimento non viene effettuato se le condizioni del suolo non sono ottimali. Bat 20e: lo spandimento della pollina viene fatto in accordo con il fabbisogno di N della coltura. Bat 20f: prima di effettuare lo spandimento, regolarmente, l'operatore controlla che i campi siano adatti. Bat 20h: la ditta effettua regolarmente la manutenzione alle attrezzature aziendali in generale.
BAT22: ridurre le emissioni in aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico della pollina	SI	Bat 22: incorporazione della pollina avviene entro le 4 ore mediante aratura.
BAT 23: calcolo della riduzione delle emissioni di ammonica dell'intero	SI	Bat 23: rispetto al sistema di riferimento la ditta, con l'applicazione delle BAT sopra descritte permette una riduzione pari al 79,2% delle emissioni di NH ₃ dell'intero processo.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
processo rispetto al sistema di riferimento		
BAT 31: ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero per galline ovaiole - BAT 31a - BAT 31b - BAT 31c - BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero per polli da carne	SI	<p>Bat 31a: nei capannoni le galline sono allevate in batterie di gabbie modificate con nastri trasportatori sottostanti per la rimozione della pollina verso uno stoccaggio esterno chiuso. La pollina viene rimossa due volte alla settimana.</p> <p>Bat 31b,c: non applicate.</p> <p>BAT-AEL: la Ditta garantisce il rispetto dei seguenti fattori di emissione, calcolati utilizzando il programma Bat-Tool:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,08 kg NH₃/posto animale/anno per tutti i capannoni <p>Il fattore di emissione rispetta la tabella 3.1 delle Bat <i>Conclusions</i></p>

Interventi di adeguamento

Fatta salva l'attuazione di tutto quanto riportato nella colonna "*Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT*", si richiamano nel seguito le principali modalità di applicazione delle BAT.

Adozione di **tecniche nutrizionali** che prevedono, tra l'altro, l'utilizzo di amminoacidi di sintesi nella formulazione dei mangimi utilizzati, e relativa riduzione della proteina grezza somministrata alle galline.

Deve essere attuata la **rimozione frequente della pollina umida verso lo stoccaggio esterno chiuso** (per mezzo dei nastri trasportatori).

Lo stoccaggio della pollina è dotato di copertura fissa rigida (BAT 16.b.1).

Per la pollina direttamente utilizzata in agricoltura da parte del Gestore, in merito all'incorporazione nel suolo, alla luce di quanto previsto dalle BAT *Conclusions* e di quanto riportato nella Posizione Tecnica di ARPA PIEMONTE, prot. n. 113961 del 27/12/2018, si ritiene di prescrivere che **l'interramento debba essere normalmente effettuato entro 4 ore**.

QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI

Ciclo produttivo

Prescrizioni

- 1) L'impianto può essere utilizzato per l'**allevamento di galline ovaiole**. La potenzialità di allevamento autorizzata è pari a **68.736 capi**, con particolare riferimento ai posti pollame riportati nel paragrafo "*Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute*";
- 2) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le Conclusioni sulle BAT. In particolare - **fatte salve specifiche prescrizioni** - tutto quanto riportato nella colonna "*Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT*", di cui al precedente capitolo;
- 3) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- 4) dev'essere prevenuta la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; in caso contrario, i rifiuti sono riutilizzati, riciclati, recuperati oppure, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone ogni impatto sull'ambiente;
- 5) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- 6) le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il RIESAME dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento. In particolare:
 - 6.1. l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nel rispetto della consistenza di cui al capitolo "*Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute*". La consistenza di allevamento deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche rispetto alla consistenza e/o alle categorie animali autorizzate nel presente provvedimento - sia in applicazione delle norme in materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda alla successiva prescrizione n. 8;
 - 6.2. deve essere attuata la **rimozione frequente della pollina umida verso lo stoccaggio esterno chiuso** (provvisto di copertura fissa rigida – BAT 16.b.1); a tale fine, devono essere opportunamente utilizzati i nastri trasportatori descritti;
 - 6.3. devono essere adottate **tecniche nutrizionali** a basso contenuto di proteina grezza nei mangimi somministrati alle galline;
- 7) il Gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;

- 8) ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;
- 9) la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate
- 10) al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il Gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria. A tal fine, **dovrà essere sempre reperibile un referente aziendale**; il recapito indicato nel fascicolo aziendale dell'Anagrafe Agricola è il seguente: Tel. 3483901385; in caso di variazione del predetto recapito, dev'essere inoltrata preventiva comunicazione alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo ed al Comune sede dell'impianto; in alternativa, presso l'accesso all'installazione, deve essere indicato il recapito telefonico utile per la reperibilità;
- 11) il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale
- 12) la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed agli altri Enti interessati. Il gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- 13) dev'essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 14) a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici

Prescrizioni

- 1) il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia, il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia;
- 2) le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento devono avvenire all'interno dei casi e delle procedure previste dalla normativa vigente (Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i.);

- 3) **l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici deve essere tassativamente effettuata per mezzo di un sistema MTD, con successivo interrimento entro 4 ore.** Le apparecchiature utilizzate per tali operazioni devono essere sempre prontamente disponibili, presso l'allevamento, per le verifiche degli Organi di controllo. Anche nel caso di terreni in asservimento, ovvero di operazioni effettuate da contoterzisti, il rispetto della MTD inerente la distribuzione e l'interrimento degli effluenti zootecnici ricade in capo al Gestore IPPC;
- 4) presso l'installazione dev'essere conservata, a disposizione degli organi di controllo, una **scheda giornaliera delle fertilizzazioni** riportante il mappale dei terreni interessati dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti, le tecniche di distribuzione impiegate e le modalità di monitoraggio delle operazioni di spandimento ed interrimento, **sia per i terreni condotti che per quelli asserviti**. Tale scheda dovrà essere **compilata giorno per giorno senza ritardo**, in modo da consentire il controllo sugli spandimenti effettuati nelle giornate precedenti l'eventuale ispezione;
- 5) nel corso delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, il Gestore deve rispettare la normativa igienico-sanitaria, le norme urbanistiche e le disposizioni concernenti le aree sensibili e le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

Relativamente ai criteri generali, alle norme tecniche ed ai divieti da osservare per l'esercizio delle operazioni di utilizzazione agronomica, si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 10/R ed agli ulteriori provvedimenti regionali di disciplina della materia.

Energia

Prescrizioni

- 1) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; l'azienda dovrà effettuare le sostituzioni delle apparecchiature e dei sistemi di illuminazione considerando i criteri di minor consumo e maggiore efficienza energetica.

Emissioni in atmosfera

Prescrizioni

- 1) il Gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli. A tal fine, deve essere posta particolare attenzione alle operazioni di rimozione della lettiera esausta a fine ciclo;
- 2) i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;
- 3) nel caso in cui, durante la gestione dell'installazione, vengano segnalate criticità olfattive, l'Azienda dovrà adottare interventi tecnico-gestionali atti a ridurle, nonché rispettare le prescrizioni eventualmente impartite dagli Enti competenti.

Quadro emissivo

STABILIMENTO: Az. Agr. TORTONE LIVIO – Sant’Albano Stura, Via della Croce, 17				
FONTE EMISSIVA	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D1-D3	RICOVERI A, B e C di ALLEVAMENTO GALLINE OVAIOLE Emissione aria da finestrate laterali e ventole estrattrici singole: n. 8 – ricoveri A e B e n. 7 – ricovero C	EMISSIONE DIFFUSA	NH₃ CH₄ POLVERI TOTALI	ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE NATURALE (finestrate laterali) ed ARTIFICIALE (ventole estrattrici d’aria) NASTRI PER L’ASPORTAZIONE DELLA POLLINA ABBEVERATOI ANTISPRECO CONTROLLO DELLA FREQUENZA DI ASPORTAZIONE DELLA POLLINA PRODOTTA DISINFEZIONE DEI RICOVERI A FINE CICLO PRODUTTIVO, EFFETTUATA A FINESTRE E PORTONI CHIUSI
D4	N. 1 VASCA DI STOCCAGGIO POLLINA PALABILE E DI REFLUI DI LAVAGGIO	EMISSIONE DIFFUSA	NH₃ CH₄ POLVERI TOTALI	FOSSA INTERRATA COPERTA CON STRUTTURA METALLICA PORTANTE (CENTINE) E LAMIERA ONDULATA
D5	SPANDIMENTO POLLINA	EMISSIONE DIFFUSA	NH₃	INCORPORAZIONE DELLA POLLINA AVVIENE ENTRO LE 4 ORE MEDIANTE ARATURA
D6 – D15	SILOS STOCCAGGIO MANGIME (n. 8 in vetroresina e n.2 in lamiera)	SFIATI	POLVERI TOTALI	BOTOLA DI CARICO APERTA UNICAMENTE IN OCCASIONE DEL CARICO
E1	GENERATORE DI CORRENTE ELETTRICA DI EMERGENZA	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I., PARTE V, ALL. 4, PARTE I		
E2	GENERATORE DI CALORE (potenzialità pari a 35.000 kcal/ora, per riscaldamento locale imballaggio uova)	EMISSIONI CONVOGLIATE DA CAMINO	LA SOMMATORIA DELLA POTENZA TERMICA NOMINALE DEI GENERATORI E’ INFERIORE A 1 MW – IMPIANTI RICADENTI IN PARTE QUINTA, ALL. IV, PARTE I EX D.LGS. 152/06 E S.M.I.	
E3	N. 1 SERBATOIO DI STOCCAGGIO GASOLIO	EMISSIONE CONVOGLIATA DA CAMINO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I.	

Emissioni Sonore

Prescrizioni

- 1) tutte le modifiche degli impianti e/o delle attrezzature, conseguenti ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore.

Quadro emissivo e limiti di emissione

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del comune di Sant'Albano Stura (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20/09/2005) e sue eventuali varianti.

Uso dell'acqua e scarichi acque reflue

Prescrizioni

- 1) devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
- 2) devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata presso l'allevamento;
- 3) deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
- 4) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- 5) è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee;

Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

- 1) il Piano di prevenzione e di gestione deve essere messo in atto così come descritto nella documentazione a suo tempo presentata;
- 2) è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
- 3) devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta, convogliamento e scarico proposti nel Piano di prevenzione e gestione;

- 4) deve essere garantita una buona gestione delle aree scoperte ed, in particolare, devono essere evitate condizioni d'imbrattamento delle superfici esterne dell'allevamento;
- 5) le movimentazioni di animali, effluenti zootecnici, rifiuti, ed altri materiali non devono causare contaminazioni della matrice suolo/sottosuolo/acque sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali;
- 6) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- 7) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari al fine di tutela ambientale.

Relativamente ai trattamenti ed alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti, nonché della parte delle acque meteoriche di dilavamento non definibili "acque di prima pioggia" (anche in quanto non contaminate), si demanda ai regolamenti edilizi comunali, in forza del comma 3 dell'art. 2 del citato D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i..

Autorizzazione Integrata Ambientale
RIESAME con valenza di rinnovo

TORTONE LIVIO
Sant'Albano Stura, Via della Croce 17

ALLEGATO TECNICO 2

Sommario

PREMESSA	2
CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore).....	3
CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore).....	4
PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)	5
CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)	6
UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore).....	7
EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)	8
CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE	9

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie d'impianti, come indicato nell'art. 29-*sexies*, comma 3 del medesimo decreto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - organizzati in forma chiara ed utilizzabile;
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore, con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso l'allevamento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti (Provincia, Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. e Comune sede dell'impianto), secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
4. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero capi in entrata e in uscita, suddivisi per categoria	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero medio di capi allevati nell'anno (presenza media di capi suddivisi per categoria)	Calcolo sulla base del registro di stalla	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero di capi morti suddivisi per categoria o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasse	unità o %	-	-	Riepilogo annuale	
Consumo di mangime	Calcolo sulla base di fatture o registri	Kg	-	-	Riepilogo annuale	Indicare: <ul style="list-style-type: none"> - la formulazione dei mangimi somministrati; - le quantità di proteina grezza e di aminoacidi essenziali somministrati. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti (BAT 24)	Calcolo mediante bilancio di massa Oppure Stima mediante analisi degli effluenti	kg/capo/anno Azoto e Fosforo totali escreti rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali oppure Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo	-	Riepilogo annuale	Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico	Annotazione	m ³ oppure t	Annotazione su apposita scheda giornaliera riportante il mappale di terreno interessato dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate	Operazioni di spandimento, sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento	Giornaliera (il giorno stesso dell'effettuazione delle operazioni di spandimento)	Scheda da compilare e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento. Riepilogo da trasmettere unitamente alla relazione annuale.
Pollina ceduta a terzi	Annotazione / conservazione documenti	m ³ oppure t	Annotazione su apposito registro ovvero conservazione della documentazione fiscale, relativamente alle quantità cedute ed ai soggetti cessionari	Operazioni di cessione a terzi di pollina	Entro 30 giorni dalla data inerente l'operazione di cessione	Apposito registro ovvero documentazione fiscale relativa alle cessioni sempre presente presso l'allevamento e da conservare per almeno 5 anni.

CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Produzione di energia elettrica (da impianto fotovoltaico)	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatore	Punto di consegna energia elettrica	Giornaliera Riepilogo annuale	Rilevazione giornaliera. Evidenziare l'energia prodotta e quella ceduta alla rete nazionale. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatori	Contatori elettrici	Giornaliera Riepilogo annuale	Rilevazione giornaliera. Evidenziare autoconsumo ed assorbimento da rete. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di gasolio per operazioni connesse con l'allevamento	Misura diretta discontinua	litri o m ³	-	-	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di gasolio per consegna uova			-	-		
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dell'energia / del combustibile utilizzati rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Wh / giorno / capo	-	-		
Consumo specifico di energia termica			-	-		

UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo idrico (BAT 29)	Misura diretta continua	m ³	Letture contatore	Mandata del pozzo aziendale di approvvigionamento idrico	Riepilogo consumi: mensile	Deve essere presente idoneo sistema di misura dell'acqua complessivamente utilizzata per l'allevamento. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
	Controllo condizioni operative del sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo	Sistemi di distribuzione dell'acqua	Giornaliera	In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.
Controllo visivo pressione di erogazione			Abbeveratoi	Mensile		
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dell'acqua prelevata rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	m ³ / capo / anno	-	-	Annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Analisi acque sotterranee prelevate	Determinazioni analitiche parametri significativi (potabilità)	varie	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	Pozzo aziendale di approvvigionamento idrico	Annuale	Referti analitici redatti da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia, da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca (BAT 25)	Stima mediante bilancio di massa oppure Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione		Cfr. BAT <i>Conclusions</i>		Riepilogo annuale	Stima mediante bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento – per ciascuna categoria di animali oppure Calcolo mediante misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente) oppure Stima mediante fattori di emissione – per ciascuna categoria di animali. Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero (BAT 27)	Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione			Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	Riepilogo annuale	Calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente) oppure Stima mediante fattori di emissione. Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008	-	Le frequenze dei controlli ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 24 aprile 2008 sono definite nel piano di ispezione ambientale regionale recepito con D.G.R. 9 maggio 2016 n°44-3272, come previsto dall'art. 29- <i>decies</i> , comma 11- <i>ter</i> del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.